



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE – ANNO
2022**

CUP F57H21008550004

CIG

=====

Con la presente scrittura privata

TRA

1., nata/o a (.....)

il, c.f., domiciliata/o presso il

Comune di Nove, Piazza Fabbris n. 4, la/il quale interviene nel presente atto

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento di

nomina sindacale n. del ed agisce in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Nove (codice fiscale e partita IVA n.

00295870240) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito nel

presente atto denominato anche “**Comune**”;

2. Sig., nato a (.....) il

....., c.f., il quale dichiara di

intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società

..... con sede legale in (.....),

Via/Piazza n.civ., codice fiscale e partita

IVA n., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Appaltatore**";

PREMESSO CHE

– nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 è stata inserita, nell’anno 2022, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “manutenzione straordinaria strade asfaltature”;

– con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. del, è stata indetta una procedura ordinaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi mediante:

procedura negoziata con consultazione di n. 10 operatori economici, individuati sulla base di sorteggio tra le Ditte iscritte al MEPA e aventi sede nelle province di Vicenza, Treviso e Padova, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo valutato sui prezzi unitari offerti in sede di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura su offerta a prezzi unitari;

– con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. del veniva proposta l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi in favore dell’impresa di (.....) che presentava in sede di gara un elenco prezzi unitari più vantaggioso per l’Ente;

- i controlli circa il possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito favorevole;

- a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti, l’Appaltatore ha prodotto attestazione SOA n. rilasciata CQOP

SOA in data, per le categorie e classifiche richieste dal bando di gara dalla lettera di invito a presentare offerta;

- in data la Prefettura di ha chiuso, con esito negativo, la richiesta di comunicazione di provvedimenti interdittivi antimafia di cui agli artt. 87 e segg. Del D.Lgs. 159/2011 a carico della Ditta/Capogruppo, inoltrata dal Comune in data prot. n.;

- (oppure) l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della L. 190/2012, istituito presso la Prefettura di (cd. "White List");

- l'Appaltatore risulta iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di dal

- l'aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del in favore della società è, pertanto, da intendersi divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Appaltatore risulta, altresì, in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità, ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, n. rilasciata da in prima emissione in data, che consente una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in data il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato all'Appaltatore e agli altri partecipanti alla procedura di gara il provvedimento di

aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n.

50/2016, e che è trascorso il termine minimo di 35 giorni previsto dall'art. 32,

comma 9 del suddetto Decreto Legislativo;

- ai lavori in oggetto sono attribuiti i seguenti codici C.U.P. (Codice Unico di

Progetto): e C.I.G. (Codice Identificativo di Gara):

.....;

– che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta

sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle

opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, che accetta

senza riserva alcuna, per espressa dichiarazione del rappresentante legale della

società di (.....), l'appalto relativo ai

lavori di “Manutenzione straordinaria strade – asfaltature anno 2022”

Costituiscono oggetto del presente appalto gli interventi puntualmente descritti

negli elaborati grafici facenti parte della documentazione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di

cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. L'Importo contrattuale dell'appalto dei lavori in argomento, ammonta ad €

..... (euro), al netto dell'I.V.A., tenuto

conto dell'offerta presentata, così determinato:

- € (euro) quale importo dei lavori;

- € (euro) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

3. Il contratto è stipulato interamente a misura, ai sensi dell'art 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, rimanendo fissi i prezzi per l'unità di misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Articolo 3 – Allegati al contratto

1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali:

- 01_Tav_Inquadramento

- 02_Tav_Via-XXV-Aprile-Carli-Pierobon

- 03_Tav_Via-PRoberto-Antonibon

- 04_Tav_Via-Pezzi

- 05 Tav Via-Murà

- 06 Tav Quartiere-I-Maggio

e le relazioni generali e specialistiche:

- Relazione-QE;

d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;

e) i Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza ed il Documento di Valutazione dei Rischi);

f) il Cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia;

h) l'Offerta Economica presentata in sede di procedura di gara;

i) i protocolli sottoscritti
dalla Stazione Appaltante con in merito a
.....

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 – Termini e penali

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 40 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, pari a € Detta penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito Programma dei Lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

3. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L'Appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore a € 150.000,00 dell'importo contrattuale.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 gg (novanta giorni), l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

2. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. In tale occasione il Comune provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50%, trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 6 – Garanzie fideiussorie

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. emessa da in data per un importo di € (euro)

calcolato nel rispetto del combinato disposto degli artt. 103, comma 1, e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dello sconto proposto in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato al suo reintegro nel termine di 10 giorni naturali consecutivi, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune.

In caso di inottemperanza il Comune può disporre la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Lo svincolo della cauzione sarà disposto dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

2. Prima del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo e secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'Appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa dan.
.....in data per un importo di €
..... (euro) al fine di tenere

indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di € (euro)

non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore ed i subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono svolti i lavori.

L'Appaltatore ed i subappaltatori sono, altresì, obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore ha trasmesso al Comune l'elenco recante i nominativi del personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono, altresì, comunicare al Comune, entro 5 giorni, qualsiasi variazione e modifica che interverrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che sarà eventualmente assunto.

E' facoltà del Comune chiedere qualsiasi documento atto a certificare il corretto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi, pertanto, è obbligo

dell'Appaltatore e dei subappaltatori provvedere ad inoltrare la documentazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio del Comune entro 15 giorni dalla richiesta. Resta impregiudicata la possibilità da parte del Comune di effettuare controlli documentali anche presso la sede dell'Appaltatore e dei subappaltatori anche mediante professionisti incaricati.

Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore o dei subappaltatori trova applicazione l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nei casi seguenti:

- perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi verso il personale dipendente;
- inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

- applicazione delle penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'Appaltatore elegge domicilio presso , ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Nove, "codice univoco ufficio" IPA UFCYQH e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

2. I pagamenti avverranno a 30 gg. fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati e indicati all'art. 15, previa verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. da parte del Comune. In caso di D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Da ciascun Certificato di Pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.

3. L'Appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 15 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice (gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 13 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore

dell'importo contrattuale e quindi pari ad €

(euro) che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sotto sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione verrà erogata all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € (euro).

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 15 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

1. La Ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

4. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- nome, cognome C.F.;

- nome, cognome C.F.;

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

BANCA:

IBAN:

INTESTATARIO:

BANCA:

IBAN:

INTESTATARIO:

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 16 – Capitolato Generale d’Appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Vicenza.

Articolo 18 – Cessione del contratto - Cessione ramo d’azienda - Cessione del

credito – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Sono fatti salvi i casi di cessione ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

3. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE 2016/679) del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation), la Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che "Titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Nove e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il Responsabile dell'Area Tecnica.

Articolo 20 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

4. La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, qualora ne venisse richiesta la registrazione, il presente contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

6. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Articolo 21 – Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....